



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

**PVB0023 –complesso edilizio denominato
“Ex-Arsenale”- “Ex caserma Cairoli”**

Pavia (PV) – Via Riviera n. 40-60

Lavori relativi al Piano di rimozione rifiuti e Piano di accertamento della matrice suolo all'interno del compendio immobiliare ex-arsenale e ex-caserma Cairoli, officina di costruzione del genio militare S.Mauro, presso l'area denominata “EX TETTOIE”.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

importo complessivo lavori (A)	€	680.592,98
<i>di cui</i> manodopera soggetta a ribasso (B)	€	190.926,28
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (C)	€	3.514,62
importo lavori a base d'asta (A-C)	€	677.078,36
<i>categorie di opere</i>		
	OG 12 (100%) €	677.078,36

R.U.P. Arch. Marco Pozzoli



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

INDICE

INDICE	2
ABBREVIAZIONI	6
PARTE I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	7
CAPO I - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA	7
Art.1 - Oggetto dell'appalto	7
Art.2 - Ammontare dell'appalto	8
Art.3 - Modalità di stipulazione del contratto	9
Art.4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili	10
Art.5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	11
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	12
Art.6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	12
Art.7 - Documenti che fanno parte del contratto	14
Art.8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	14
Art.9 - Fallimento dell'appaltatore	15
Art.10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	15
Art.11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	15
Art.12 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini	16
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	16
Art.13 - Consegna e inizio dei lavori	16
Art.14 - Termini per l'ultimazione dei lavori	16
Art.15 - Proroghe	17
Art.16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori	17
Art.17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.	17
Art.18 - Penali in caso di ritardo	17
Art.19 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	17
Art.20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione	18
Art.21 - - Risoluzione -Recesso	19
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	19
Art.22 - Lavori a corpo	19
Art.23 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	20
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA	20
Art.24 - Anticipazione	20
Art.25 - Pagamenti in acconto	20
Art.26 - Pagamenti a saldo	21
Art.27 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	22
Art.28 - Revisione prezzi	23
Art.29 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali	23
Art.30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	23



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE	23
Art.31 - Garanzia provvisoria	23
Art.32 - Cauzione definitiva	24
Art.33 - Riduzione delle garanzie	24
Art.34 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa	25
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	26
Art.35 - Variazione dei lavori	26
Art.36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	26
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	27
Art.37 - Norme di sicurezza generali	27
Art.38 - Sicurezza sul luogo di lavoro	27
Art.39 - Piano di Sicurezza e Coordinamento	27
Art.40 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	27
Art.41 - Piano operativo di sicurezza	28
Art.42 - Piano di Lavoro amianto	28
Art.43 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	29
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	29
Art.44 - Subappalto	29
Art.45 - Responsabilità in materia di subappalto	30
Art.46 - Pagamento dei subappaltatori	30
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	31
Art.47 - Accordo bonario	31
Art.48 - Definizione delle controversie	31
Art.49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	31
Art.50 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	32
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	34
Art.51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	34
Art.52 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	34
Art.53 - Presa in consegna dei lavori ultimati	35
CAPO 12 - NORME FINALI	35
Art.54 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	35
Art.55 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	37
Art.56 - Materiali di scavo e di demolizione	38
Art.57 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.	38
Art.58 - Custodia del cantiere	38
Art.59 - Cartello di cantiere	38
Art.60 - Spese contrattuali, imposte, tasse	38
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIFICHE DEI LAVORI	39
CAPO 13 - principi generali E MODALITA' ESECUZIONE LAVORI	39
Art. 63 - Natura delle attività appaltate: principi generali	39
Art. 64 - Produttore del rifiuto e codifica dei rifiuti	42



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

Art. 65 – Delimitazione area cantiere	42
Art. 66 – Attività propedeutiche	43
Art. 67 – Scavo	46
Art. 68 - Livellamenti e raccolta acque meteoriche	47
Art. 69 – Trasporto e pesatura dei rifiuti	48
Art. 70 – Riporti di terreno, rilevati e costipamento	48
Art 71 - Geosintetici e geocomposti	52
Art. 72 – Recinzione	55
Art. 73 – Campionamenti, analisi di caratterizzazione, omologa, fondo scavo e pareti, acque sotterranee	55
CAPO 14 NORME PER LA MISURA E VALUTAZIONE DEI LAVORI	56
Art.74 -Norme generali per la valutazione dei lavori	56
Art.75 – Manodopera	57
Art.76 – Noleggi	58
CAPO 15 ELABORATI COMPONENTI IL PROGETTO	58
Art.77 – Elenco elaborati integranti il progetto	58



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss. mm e ii.);
- D.P.R. n. 207 del 2010 (decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 – nella parte ancora in vigore;
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) – nella parte ancora in vigore;
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestato la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

PARTE I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

CAPO I - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

Art.1- Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie alla realizzazione dell'intervento di rimozione rifiuti e accertamento della matrice suolo nell'area denominata "ex tettoie" compresa all'interno del complesso immobiliare denominato "Ex-Arsenale", con accesso da Via Riviera n. 40-60 a Pavia. Gli interventi previsti consistono a titolo meramente indicativo e non esaustivo e salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori in:

- Allestimento cantiere, installazione ponteggi ed altre opere provvisorie
- Decespugliamento e potature necessarie per l'accessibilità a tutte le aree interessate dalle lavorazioni
- Smontaggio della tettoia in struttura in ferro e legno
- Esecuzione di trincee esplorative con escavatore meccanico
- Demolizione pavimento in cemento armato
- Scavo
- Campionamento dei terreni
- Conservazione, trasporto e analisi dei campionamenti eseguiti
- Conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta e rifiuti speciali
- Ripristino / messa in sicurezza area di scavo
- Acquisizione dati analitici per analisi sito specifica
- Disallestimento cantiere
- Notifica e presentazione del Piano di Lavoro

Preliminarmente all'esecuzione dei lavori ed all'allestimento del cantiere, sarà cura dell'impresa affidataria provvedere alla pulizia e preparazione delle aree al fine di procedere al montaggio degli apprestamenti.

Il R.U.P. dovrà ricevere copia dei formulari dei rifiuti conferiti all'impianto per tale intervento. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e le forniture necessarie alla corretta esecuzione dei lavori e terrà indenne l'Agenzia del Demanio da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Identificativo della Gara 825347191D	Codice Unico di Progetto G17F19000470001
--	---



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

Il presente appalto si intende conferito a misura Il contratto sarà stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, eeeee) nonché dell'art. 43 comma 7, del D.P.R. 207/2010

2. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo ai sensi dell'art. 43 comma 7, del D.P.R. 207/2010. L'Appalto sarà contabilizzato come previsto al successivo Capo 4.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalla Relazione Tecnica relativa al Piano di rimozione rifiuti e piano di accertamento della matrice suolo e comunque in conformità alla normativa vigente in materia ambientale, (D.L.gs n. 152/2006 e ss.mm.ii.), e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.) del quale l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
6. Onere dell'impresa sarà quello di redigere un Piano di Lavoro che riassume le misure tecniche e organizzative che l'impresa adotterà per la gestione del rischio amianto per i lavoratori e per l'ambiente. Tale piano di lavoro dovrà essere presentato al Servizio PSAL territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data presunta di inizio lavori (ai sensi dell'art.256 del D.L.gs 81/2008). Si rammenta che la predisposizione del Piano di Lavoro non esime l'impresa dall'applicazione degli obblighi previsti dal titolo IV del D.L.gs 81/2008 e ss.mm. e ii, tra cui ad esempio l'obbligo di redazione di P.I.M.U.S. (per le opere provvisoriale) e il Piano Operativo di Sicurezza.
7. Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite conformemente alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori nonché dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Art.2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

Tabella A: QUADRO DETTAGLIO DELL'IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO

Num.	Descrizione	Importi (€)
a)	Lavori	486.152,08
b)	Manodopera	190.926,28
c)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3.514,62
a) + b) + c)	Importo dell'appalto	680.592,98

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sugli importi di cui al rigo a) e b), relativo all'esecuzione del lavoro a corpo. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
3. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

comma 1, rigo c).

4. L'ammontare complessivo delle opere affidate in appalto è pertanto pari a **Euro 680.592,98** (seicentottantamilacinquecentonovantadue/98) comprensivo dell'ammontare di **Euro 3.514,62** (tremilacinquecentoquattordici/62) per tutte le opere e le forniture occorrenti per il rispetto degli adempimenti previsti dalle vigenti normative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri mobili e temporanei D.lgs. 81/08, esclusa IVA di legge.
5. L'Appaltatore, accettando le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, dà atto di:
 - aver preso preventiva visione della Relazione Tecnica e di tutti gli elaborati tecnici e tecnico-amministrativi ad esso allegati;
 - aver attentamente controllato e verificato sulla scorta della documentazione progettuale disponibile (Relazione tecnica, elaborati grafici, PSC, ecc.), l'insieme delle prestazioni, comprese le lavorazioni e forniture necessarie all'adempimento dei lavori in oggetto previsti dalla Stazione Appaltante;
 - aver ritenuto tale lista completa ed esaustiva in termini di voci di prezzo unitario per le lavorazioni e forniture occorrenti per l'esecuzione dell'opera, oltre che corrette, congrue e congruenti le relative quantità indicate;
 - aver pertanto giudicato non eccessive né carenti le quantità previste nella lista, ritenendo di conseguenza non necessario provvedere ad integrarle ovvero a ridurle;
 - aver giudicato non mancanti voci di prezzo ritenendo di conseguenza non necessario provvedere ad inserire nella lista ulteriori voci di prezzo e relative quantità;
 - aver constatato che l'indicazione delle voci e delle relative quantità della lista delle lavorazioni e forniture predisposta dalla Stazione Appaltante non ha effetto sull'importo complessivo offerto in sede di gara;
 - di doversi fare carico dell'esecuzione di quanto non espressamente indicato nelle singole descrizioni, ma necessario per la piena funzionalità ed agibilità delle opere secondo gli standard e le caratteristiche tipologiche e tecniche di esecuzione, secondo la normativa vigente;
 - aver preso visione dei luoghi e di aver tenuto conto delle eventuali interferenze dovute alla localizzazione dell'area di intervento che interessa una sola porzione dell'intero compendio (condizioni locali, viabilità di accesso) immobiliari interessate;
 - di doversi fare carico di tutti gli oneri inerenti eventuali richieste di occupazione di suolo pubblico che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Art.3 - Modalità di stipulazione del contratto

- ~~1.~~ Il contratto, aggiudicato ai sensi degli articoli 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016e ss. mm. e ii., è stipulato "a corpo".
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il presente appalto si intende "chiavi in mano" e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera commessa completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento all'oggetto dell'appalto ed alle finalità dell'opera.



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

4. Pertanto la determinazione del prezzo da parte dell'Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.
5. Il prezzo offerto riferendosi a lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
6. Per i lavori, previsti a corpo nei documenti tecnici, i prezzi unitari riportati nell'elenco dei prezzi unitari non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dall'Agenzia negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Amministrazione, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
7. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1.
8. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera così come già dichiarata in sede di partecipazione alla gara d'appalto e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla sua funzionalità.
9. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341 – comma 2 e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel testo Capitolato stesso.

Art.4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili

1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG 12» – Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. Detti lavori sono subappaltabili da parte dell'Esecutore ad imprese in possesso dei requisiti necessari nella misura massima del 40% (quaranta%), ai sensi dell'articolo 105, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. dell'art.1 comma 18 della L.55/2019.
2. Tabella B: TABELLA INCIDENZA PERCENTUALE CONVENZIONALE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI

Cat.	DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI	INCIDENZA %	CLASSIFICA	IMPORTO CATEGORIA DI LAVORO A CORPO
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente	100.00%	III	€ 680.592,98



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

Art.5- Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43 commi 6 ed 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sono indicati nella seguente tabella "C".

Tabella C: GRUPPO DI LAVORAZIONI OMOGENEE

DESIGNAZIONE LAVORAZIONE	INCIDENZA %	IMPORTO (Euro)
OG 12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente	100%	€ 680.592,98
Totale importo esecuzione lavori	100,00 %	€ 680.592,98



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6- Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In particolare, qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Direttore dei lavori ed al Responsabile del Procedimento per i conseguenti provvedimenti di modifica o interpretativi.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala maggiore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasti o che in minor misura collimi con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, si rispetteranno nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti:

- Tavole ed elaborati del Progetto Esecutivo posto a base d'Appalto; in caso di contrasto tra gli elaborati grafici, prevarrà quello di scala grafica superiore;
 - Bando di gara/lettera di invito
 - Eventuale disciplinare di gara;
 - Capitolato Speciale di Appalto;
 - Capitolato generale di appalto per i lavori pubblici (D.M. 145/2000) – nelle parti non abrogate
 - Contratto;
 - Bando di gara;
 - Relazione Piano di Caratterizzazione (Modello Concettuale Preliminare)
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Tavole grafiche
 - Relazione Arpa Lombardia
 - Verbale Conferenza dei servizi
3. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, in secondo luogo quelle di maggior dettaglio e in terzo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, e infine quelle di carattere ordinario.
 4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
 5. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:
 - D.lgs. n° 50 del 2016 e ss. mm. e ii
 - D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (nelle parti non abrogate)
 - D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (nelle parti non abrogate);
 - L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii.;
 - D. Lgs. N. 81 del 2008 e ss. mm e ii.;



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

- D.M. 06-09-1994 e ss. mm. e ii.;
6. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 7. Ai sensi del D.M. 55 del 03.04.2013, il pagamento del corrispettivo avrà luogo mediante invio di "fattura elettronica" trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art 2 comma 1 del citato D.M., disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), secondo stati d'avanzamento lavori.
 8. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche:
 - Art. (...) (obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Agenzia del Demanio, identificato con CIG n. (:::)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 - L'impresa (...) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia del Demanio della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Agenzia del Demanio.
 9. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 10. La Stazione Appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della legge 136/2010 e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
 11. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. (art. 3 comma 8 della legge 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
 12. A tal fine il contraente comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso le società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione Appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione nel conto alle commesse pubbliche.
 13. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG ed il codice unico progetto (CUP)
 14. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

15. In caso di discordanze rilevate nell'ambito di uno stesso elaborato/documento, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

Art.7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 o dalle linee guida vigenti dell'ANAC);
 - b) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - c) tutti gli elaborati grafici, relazionali e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) il computo metrico estimativo;
 - f) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati con gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del Decreto n. 81 del 2008;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. ;
 - b) il regolamento di attuazione del Codice DPR 207/2010, ove non abrogato;
 - c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm e ii.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'articolo 106 del Codice dei contratti;
 - b) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all'articolo 90 del regolamento generale, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

Art.8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Nell'accettare l'intervento, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, dello stato dei luoghi, della disponibilità dei siti, , delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

l'immediata esecuzione degli stessi. L'assenza dei suddetti presupposti sarà equiparata ad un rifiuto ad eseguire l'intervento, qualificato come ingiustificato.

Art.9- Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 108 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Art.10- Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica quanto definito al Capo III del DM 49/2018 e all'art.106 del Codice dei contratti e successive modifiche e integrazioni.

Art.12- Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art.13- Consegna e inizio dei lavori

1. Per quanto riguarda la consegna dei lavori, si applica quanto definito al Capo II del DM 49/2018 e ss.mm. e ii.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
4. Il datore di Lavoro dell'impresa specializzata nella bonifica e rimozione amianto dovrà predisporre Piano di Lavoro da sottoporre all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di bonifica, senza che questo comporti ritardo alcuno sui tempi di ultimazione delle opere indicati a contratto.

Art.14- Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

Art.15- Proroghe

1. La conduzione delle proroghe è attuata ai sensi dell'art.107 del Dlgs 50/2006 e ss.mm.ii e del DM 49/2018 e ss.mm.ii .

Art.16- Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. La sospensione dei lavori è disciplinata ai sensi dall'art.10 del DM 49/2018 e ss. mm e ii. , dell'art.107 del Dlgs 50/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 2 comma e) del Dlgs. 231/2002 ss. mm e ii.

Art.17- Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità ai sensi dell'art.107 del Dlgs 50/2006 e ss.mm.ii e delle Linee guida n.3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e loro successivi aggiornamenti

Art.18- Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali che definiscono le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1 per mille (uno per mille) del relativo importo stabilito, determinata in ragione di quanto previsto all'art.113 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii..
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche negli altri casi disciplinati dal Capitolato Speciale di appalto, cui si fa rinvio anche per le modalità di applicazione e per quant'altro non espressamente disciplinato nel presente articolo. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del Contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere lo stesso in danno dell'appaltatore.

Art.19- Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 e ss. mm. e ii.. **In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.**
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art.20– Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 e ss. mm. e ii., fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art.21 - Risoluzione –Recesso

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere o recedere il Contratto in tutte le ipotesi previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle disciplinate dagli articoli 108 e 109 del Dlgs 50/2016 e ss.mm e ii. e dal codice civile.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.22- Lavori a corpo

1. Tutti i lavori descritti nel presente capitolato saranno contabilizzati a corpo. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), come evidenziati al rigo b) della tabella di cui all'articolo 5, per la parte a corpo sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art.23- Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.24- Anticipazione

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., sarà riconosciuta all'appaltatore una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade all'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
3. Viene a decadere il beneficio dell'anticipazione e pertanto l'anticipazione va dedotta al 100% nel primo acconto se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali.

Art.25- Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad euro 100.000,00 (euro centomila/00).
2. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi del DM 49/1018 e ss. mm. e ii.
4. il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro i **termini previsti dall'art. 113 bis del codice** e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
7. l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) alla verifica del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori:
 - b) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso di inadempienza accertata il pagamento è sospeso la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo (ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e ss.mm. e ii.

Art.26- Pagamenti a saldo

1. il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
2. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

3. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse ai sensi dell'articolo 103 comma 6, del Codice dei contratti e sue successive modifiche e integrazioni.
6. Le garanzie per la partecipazione alla procedura sono disciplinate dall'art.93 del Dlgs. 50/2006 e ss. mm. e ii.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'art.103 del DLgs 50/2006 e ss.mm. e ii.

Art.27 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti e dal D.Lgs. n.231 del 2002 e ss.mm. e ii.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti e dal D.Lgs. n.231 del 2002 e ss.mm. e ii.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art.28- Revisione prezzi

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

Art.29– Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art.30- Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art.31- Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) del prezzo base indicato nel bando, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, ai sensi dell'articolo 93 comma 2 del D.lgs 50/2016, la cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell'art.93 del DLgs 50/2016 e ss. mm. e ii.
3. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
4. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

Art.32- Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice degli appalti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 93, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art.33- Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93 Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 32 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 33 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 34- Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei contratti l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla SA almeno 10 gg prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 1.000.000 (euro un milione), di cui:
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro cinquecentomila.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.35- Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 5, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque) per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 39 con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 40 e 43, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 41 e 42.

Art.36- Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui al computo metrico estimativo contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui al computo metrico estimativo contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.37 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art.38- Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e ss. mm. e ii., all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art.39 – Piano di Sicurezza e Coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008 e ss. mm. e ii..
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 42.

Art.40 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.41 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008 e ss. mm. e ii., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 41.

Art.42 – Piano di Lavoro amianto

1. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice delle opere di rimozione amianto, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs 81/2008 e ss. mm. e ii., è tenuto ad elaborare Piano di Lavoro finalizzato alla prevenzione del rischio di esposizione ai danni sia della popolazione che degli addetti alla rimozione; il piano contiene le modalità con cui si intende effettuare le lavorazioni e deve essere trasmesso alla ASL competente per territorio almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

Art.43– Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008 e ss. mm. e ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani operativi di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e ss. mm. e ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.44- Subappalto

1. Le lavorazioni oggetto del presente appalto sono subappaltabili ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. nella misura massima prevista dalle norme vigenti.
2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria
 - c) l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare
 - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
3. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

4. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 45 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm. e ii., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 46 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm. e ii., i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta, e sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.47 - Accordo bonario

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% (5 per cento) ed il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 bis dell'art. 205 del DLgs 50/2016 e ss. mm. e ii.

Art.48 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il **Foro di Milano** ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art.49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10 % (dieci per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 e ss. mm. e ii., l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art.50- Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 41 e 43 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008 e ss. mm. e ii..
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106 del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art.51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art.52- Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. I termini per il collaudo finale o la verifica di conformità sono stabiliti ai sensi dell'art 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

Art.53- Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art.54- Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per l'occupazione suolo pubblico e gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p) r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 55- *Obblighi speciali a carico dell'appaltatore*

1. L'appaltatore è obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art.56– Materiali di scavo e di demolizione

Le modalità di gestione dei materiali provenienti da scavi e demolizioni è disciplinata dal T.U. Ambiente DLgs. 152/2006 e ss.mm. e ii e dal D.P.R. 120/2017 e ss. mm. e ii.

Il R.U.P. dovrà ricevere copia dei formulari dei rifiuti conferiti all'impianto per tale intervento. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e le forniture necessarie alla corretta esecuzione dei lavori e terrà indenne l'Agenzia del Demanio da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art.57– Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art.58– Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art.59– Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art.60– Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIFICHE DEI LAVORI

CAPO 13 – PRINCIPI GENERALI E MODALITA' ESECUZIONE LAVORI

Art. 63 – Natura delle attività appaltate: principi generali

Le attività di rimozione, trasporto e smaltimento, oggetto dell'appalto, devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia, decoro e salvaguardia dell'ambiente. Gli interventi costituiscono attività di pubblico interesse, sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli, nonché alla proprietà pubblica e privata;
- deve, essere garantito il rispetto delle norme igienico -sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo.

Le attività che formano l'oggetto dell'appalto possono sintetizzarsi come di seguito:

- campionatura necessaria alla caratterizzazione del rifiuto eseguito da personale tecnico specializzato dell'impresa aggiudicataria e/o da laboratorio avente requisiti previsti dalla legge;
- redazione del Piano Operativo delle Attività svolte dall'impresa in cui saranno dettagliate tutte le modalità dell'intervento;
- espletamento delle attività necessarie alla concertazione dell'intervento con gli Enti e le Autorità interessate;
- allestimento delle aree di cantiere temporanee, approvvigionamento dei mezzi d'opera e delle attrezzature di sicurezza, predisposizione dei servizi, comprensivi di tutti i presidi di protezione ambientali necessari;
- predisposizione delle infrastrutture, dei piani operativi per la gestione in sicurezza dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- asportazione della vegetazione infestante, laddove necessario, e realizzazione di eventuale strada di accesso;
- individuazione delle categorie di rifiuto
- demolizione della tettoia esistente



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

- rimozione della pavimentazione in calcestruzzo presente su tutta l'area
- rimozione, movimentazione e sollevamento dei rifiuti: le operazioni di sollevamento e/o trasporto saranno combinate mediante l'utilizzo di mezzi di tipologia e dimensioni adeguati allo stato dei luoghi.
- utilizzo dei mezzi di rimozione, sollevamento, trasporto e movimentazione dei rifiuti, in funzione delle tecnologie individuate dal Piano Operativo delle Attività svolte dall'impresa esecutrice del servizio;
- carico su autocarro del rifiuto e successivo trasporto in impianto di trattamento/smaltimento autorizzato previa pesatura;
- trasporto ad impianto di trattamento/smaltimento autorizzato, da prevedere a qualsiasi distanza dal sito anche all'estero, che sarà eseguito da azienda autorizzata e iscritta all'Albo Nazionale dei **Gestori Ambientali per la categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto (Categoria 10 A oppure 10 B) in Classe adeguata**
- scarico dei materiali dall'automezzo all'impianto di smaltimento autorizzato, con l'impiego di adeguati mezzi di sollevamento;
- rilascio della copia del formulario ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- campionamenti di fondo e pareti dello scavo da gestire in contraddittorio con ARPA, nonché delle acque di falda.
- Messa in opera della recinzione per garantire la non accessibilità dell'area e installazione di apposita cartellonistica per il divieto di accesso.

L'aggiudicatario, inoltre, prima della movimentazione e selezione delle frazioni merceologiche nell'ambito del cantiere dovrà trasmettere alla Stazione appaltante la seguente documentazione:

- piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e integrazioni e documentazione inerente la sicurezza.

Inoltre, prima del trasporto a discarica, fuori dal cantiere, lo stesso appaltatore dovrà trasmettere:

- attestazione della ditta circa il possesso dei requisiti di legge necessari alla attuazione dei Piani di Rimozione.
- elenco degli automezzi che saranno utilizzati per il trasporto dei rifiuti con targa e volume dei contenitori,
- provvedimenti di autorizzazione relativi al trasporto rifiuti per gli automezzi di cui al precedente punto;
- atti autorizzativi dei siti di destino finale dei materiali rimossi, con esplicita dichiarazione delle capacità residue d'impianto e della possibilità di recepire i flussi di materiale previsti;
- elenco del personale impiegato nelle attività di rimozione rifiuti.

Nei siti nei quali vengono rinvenuti materiali contenenti amianto, si procederà seguendo la procedura di bonifica ai sensi del D.Lgs. 81/08 ess. Mm. e ii. e del D.M. 06/09/94 che si riporta sinteticamente nel seguito:

- Mappatura della zona con interdizione al personale non dotato di idonei mezzi di protezione del corpo e delle vie respiratorie mediante immediato transennamento della zona, apposizione di nastro segnalatore bianco-rosso e di segnalazioni di possibile esposizione a polveri d'amianto secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;
- prelievo ed analisi chimico-fisica di n. 3 campioni rappresentativi dei materiali contenenti amianto per la classificazione del rifiuto a Norma di Legge;
- Preparazione e presentazione all' ATS competente per territorio del Piano di Lavoro nei termini e con le modalità di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 81/08;



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

- Intervento di bonifica previa bagnatura dei materiali contenenti amianto con prodotti incapsulanti specifici, e loro confezionamento entro doppio sacco di polietilene, sigillato ed etichettato da parte di una squadra idoneamente attrezzata o equivalentemente in big bag omologato U.N. da 1 mc, sigillato ed etichettato a norma di Legge da parte di una squadra idoneamente attrezzata secondo quanto disposto dalla normativa in materia;
- Monitoraggio ambientale, mediante misura delle fibre di amianto aero disperse, come previsto dalla normativa vigente e con le modalità richieste dall'ATS competente per territorio nell'approvazione del Piano di Lavoro;
- Impiego di idonea "Unità di decontaminazione" come previsto dal D.M. 06/09/94, completa di doccia con acqua calda/fredda e unità di filtrazione delle acque di scarico;
- Carico su mezzi autorizzati, trasporto, deposito preliminare e smaltimento finale dei rifiuti in discarica all'uopo autorizzata, inclusa la preparazione di idonea documentazione di trasporto e smaltimento.

Al termine dell'intervento di rimozione, prelievo dei campioni rappresentativi del terreno in numero prescritto da ARPA e successiva analisi chimico fisica presso idoneo laboratorio, ai fini della verifica dei valori di C.S.C., così come previsto dalla Colonna A e B -Tabella 1 — Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm. e ii.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluto sollevamento dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo. Inoltre, l'Appaltatore deve garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- la fornitura di contenitori a norma di legge e dei materiali necessari al confezionamento, allo stoccaggio provvisorio ed al trasporto dei rifiuti rimossi;
- la fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto dei rifiuti secondo quanto prescritto dall'art. 193 D.Lgs.152/2006 e ss.mm. e ii.;
- la movimentazione dei rifiuti dai luoghi di accumulo indicati nei Piani di Rimozione ai mezzi di trasporto dell'Appaltatore ed il carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto medesimi, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature, nel rispetto delle normative in materia di protezione dell'ambiente, della sanità pubblica e della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- l'impiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso dell'abilitazione ADR;
- il trasporto dei rifiuti dall'eventuale deposito temporaneo agli impianti di destinazione, con automezzi idonei, efficienti e forniti delle autorizzazioni previste dalla legge per le tipologie di rifiuto accertate;
- il conferimento dei rifiuti prelevati esclusivamente ad impianti di smaltimento finale, di deposito preliminare, di rimessa in riserva o di recupero in possesso delle autorizzazioni di legge;
- la regolare tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti;
- la restituzione della copia del formulario di identificazione vidimato dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti prelevati;
- l'impiego di attrezzature e l'organizzazione delle attività secondo la normativa vigente e, nel caso, rispetto a nuove norme sopraggiunte durante la fase di espletamento dell'incarico.



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

Dette attività descritte dovranno essere tali da assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi di salvaguardia ambientale e salute pubblica:

- evitare o limitare le possibilità di apporto di ulteriori quantitativi di rifiuti;
- evitare o limitare la probabilità di contatto dei rifiuti con persone estranee al cantiere;
- proteggere il suolo da eventuali apporti di contaminanti dovuti al contatto con i rifiuti, a sversamenti accidentali o fenomeni di lisciviazione.

Art. 64 – Produttore del rifiuto e codifica dei rifiuti

I rifiuti verranno codificati in base agli Allegati D, G, H e I del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 maggio 2006. La ditta incaricata prima dell'avvio delle attività dovrà comunicare il nominativo del proprio responsabile per l'esecuzione dei Piani Operativi di rimozione. Detto responsabile, che dovrà essere in possesso delle necessarie conoscenze specialistiche, predisporrà la scheda tecnica del rifiuto, indicandone la codifica, le principali componenti e le eventuali caratteristiche di pericolosità. Pertanto, ogni eventuale verifica del codice attribuito ad un rifiuto sarà a totale carico dell'Appaltatore.

Le tipologie di rifiuti presenti sui siti e le relative classificazioni CER, temporaneamente a vista in corso di sopralluogo, sono le seguenti:

- rifiuti non pericolosi (previa analisi di omologa) riconducibili alla pavimentazione in calcestruzzo (CER 170101)
- rifiuti pericolosi riconducibili ai terreni frammisti amianto (CER 170503*)

Ai fini delle conseguenti responsabilità si evidenzia come a seguito dell'aggiudicazione l'Appaltatore sarà considerato, ed assumerà a tutti gli effetti la qualifica giuridica di, "produttore/detentore del rifiuto" ai sensi del d.Lgs.152/2006 e ss.mm e ii; pertanto, si segnala che i codici individuati all'interno del progetto sono indicativi.

Art. 65 – Delimitazione area cantiere

Prima dell'inizio dei lavori sarà identificato il tracciato dello scavo di progetto, con appositi picchetti e banda colorata.

La prima operazione da eseguire in cantiere è quella di recintare completamente l'area interessata dall'intervento, da realizzarsi tramite paletti conficcati nel terreno e collegati da rete.

I pali dovranno essere in legno o in ferro con un diametro rispettivamente di 6-8 cm e 8-10 mm, ed una lunghezza di 250-260 cm (quelli in legno appuntiti ad una estremità) dovranno essere piantati nel terreno per 50-60 cm, ad un interasse di 6-8 m, dovranno avere due traversi per controventatura ogni 5 pali e in tutti gli angoli.

La rete dovrà essere metallica plastificata, cesata metallica o plastificata.

In corrispondenza degli accessi carrabili dovranno essere posti dei cancelli in tubolare o profilato di ferro verniciato, montato su pilastri in scatolare con lato almeno di 12 cm, annegato in una fondazione di calcestruzzo di 100x100x60 cm.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

In caso l'area del cantiere non sia data in esclusiva all'Appaltatore, questi concorrerà alla realizzazione di una segnaletica di avvertimento e sicurezza e di una recinzione temporanea di cantiere secondo le indicazioni della Direzione Lavori e del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Si dovrà provvedere a mantenere in efficienza la recinzione temporanea di cantiere durante tutta la durata dei lavori, ripristinandola immediatamente dopo ogni eventuale danneggiamento, anche se questo è causato da terzi.

É a carico dell'Appaltatore la predisposizione dei cantieri di lavoro, la fornitura e la posa come anche la manutenzione in perfetta efficienza di tutta la segnaletica, delle recinzioni e delle strutture prescritte dal "Piano di sicurezza e coordinamento", se previsto, e/o dalle vigenti norme in materia di sicurezza.

Al termine dei lavori, previa autorizzazione della Direzione Lavori, dovrà essere rimossa la recinzione temporanea di cantiere, ciò non costituisce di per sé la consegna dei lavori.

Dovrà essere permesso l'accesso al cantiere, in qualsiasi momento alla Direzione Lavori e agli Enti territorialmente competenti (Comune, Provincia, ARPA, Regione, ATS, ecc.) per effettuare controlli.

Trattandosi di un cantiere il cui accesso avviene da una strada comunale e visto che durante gli accessi al cantiere può comunque esservi pericolo per l'incolumità di terzi che transitano sulla viabilità pubblica, quando l'entrata e soprattutto l'uscita vengono effettuate con camion-carrelloni-pianali per il trasporto dei mezzi operativi o del materiale, l'autista dovrà movimentare il mezzo con particolare cautela e, se del caso, richiedere l'ausilio di una persona a terra per segnalare le manovre.

Art. 66 – Attività propedeutiche

Analisi di omologa e classificazione del rifiuto

Saranno eseguite n. 3 analisi di caratterizzazione/omologa del rifiuto applicando la più corretta modalità di campionamento atta a definire una porzione di materia il più possibile rappresentativa della natura media del rifiuto.

Il campionamento deve essere eseguito a seguito di un ragionamento accurato e documentato, che garantisca la massima rappresentatività, per quelle porzioni che andranno a costituire il campione di laboratorio, della massa complessiva.

Il riferimento comunemente utilizzato per il campionamento, peraltro ufficialmente richiamato nel Decreto 24 giugno 2015 per il conferimento dei rifiuti in discarica, è la norma UNI 10802:2013 ("Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati").

Il campionario, su indicazione della Direzione Lavori, preleva il tipo e il numero di campioni adeguato a soddisfare l'obiettivo del programma di prova, fornendo al responsabile decisionale le informazioni richieste sulla caratterizzazione dei rifiuti oggetto dell'indagine.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

In generale la prima fase del processo prevede da parte di una figura responsabile l'identificazione delle parti interessate ai risultati del campionamento per poter avere ben chiaro l'obiettivo del programma di prova.

Maggiore è il numero di incrementi, ovvero di porzioni individuali di materia utilizzati per la formazione del campione composito, maggiore lo stesso potrà ritenersi rappresentativo. Tipicamente per campioni solidi ciò avviene mediante operazioni così dette di quartatura.

L'analisi dovrà essere svolta e certificata da un laboratorio accreditato (ISO/IEC 17025).

Il set analitico è riportato nel piano di rimozione dei rifiuti, nel parere di Arpa e nel CME.

Taglio piante e realizzazione pista di accesso

Prima dell'inizio delle attività di scavo sarà necessario procedere alla rimozione della vegetazione spontanea che interferisce con i lavori lungo il tracciato esterno della recinzione, ove sono previste l'esecuzione di diverse trincee e campionamento dei terreni in contraddittorio con ARPA. I resti vegetali saranno depositati in apposito cassone e conferiti con CER adeguato presso un impianto autorizzato.

Prima di eseguire qualunque tipo di intervento, tutte le superfici interessate dal cantiere dovranno essere ripulite da materiali estranei (macerie, plastica, vetro, materiale metallico, liquidi inquinanti, ecc.), dalle infestanti (tramite taglio basso e raccolta dei residui) e dagli arbusti non esplicitamente conservati nei disegni progettuali, avendo cura di rimuovere completamente le radici, facendo attenzione di non danneggiare le piante vicine da conservare.

A mano a mano che si procede con i lavori, l'impresa è tenuta a mantenere pulita l'area, evitando in modo assoluto di disperdere nel terreno oli, benzine, vernici o altro materiale inquinante, facendo particolare attenzione alle acque di lavaggio che dovranno essere convogliate in modo da non depositarsi sull'area. L'Appaltatore è tenuto a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione (sacchi vuoti, frammenti di filo metallico, pietre, ecc.), gli utensili utilizzati e nel caso emergano materiali estranei, anche questi dovranno essere rimossi.

Alla fine dei lavori tutte le aree ed i manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati, anche da terzi, dovranno essere accuratamente puliti.

I materiali di risulta dovranno essere allontanati e portati alle pubbliche discariche o in altre aree attrezzate.

Tutta la vegetazione esistente destinata, secondo il progetto o secondo le decisioni che verranno prese in corso d'opera, a rimanere in sito dovrà essere oggetto di particolare attenzione. Pertanto, l'impresa dovrà usare la massima cautela nell'eseguire le prescrizioni della D.L. ogni volta che si troverà ad operare nei pressi delle piante esistenti.

Se necessario all'accesso in sicurezza verrà realizzata apposita pista provvisoria con materiale certificato.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

Tracciamenti e picchettamento

L'Appaltatore dovrà picchettare le aree di lavoro, sulla base del progetto e delle indicazioni della Direzione Lavori, segnando accuratamente la posizione dove andranno messe in opera le opere e/o realizzare i campionamenti in trincea.

Ogni picchetto dovrà essere numerato ed essere riferito a punti inamovibili per poterne ricostruire la posizione in caso di danneggiamento o manomissione. I capisaldi, i picchetti o le livellette danneggiate o rimosse dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e a spesa dell'Appaltatore.

Al termine della fase di picchettamento, l'Appaltatore deve ricevere l'approvazione della Direzione Lavori, ove richiesto apportare le modifiche volute, prima di procedere con le operazioni successive.

Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà aver rimosso tutti i picchetti o gli elementi serviti per i tracciamenti. L'onere dei tracciamenti è incluso nel prezzo delle piante.

Demolizioni

Generalità

Ove sia necessario, l'Impresa è obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento che deve essere demolito sia nel suo complesso, sia nei particolari in modo da conoscerne la natura, lo stato di conservazione e le tecniche costruttive.

L'Impresa potrà intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui al Titolo IV Capo II Sezione VIII del D.Lgs n.81 del 2008 e s.m.i. con mezzi che crederà più opportuni previa approvazione della Direzione Lavori.

In ogni caso l'Impresa esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente dall'esecuzione dei lavori di demolizione sia l'Amministrazione Appaltante che i suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi l'Impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni unitamente a quelle contenute nei piani di sicurezza.

- a) il personale addetto alle opere di demolizione dovrà avere preparazione e pratica specifiche, sia per l'esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo;
- b) l'attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all'autorità di un dirigente; ogni gruppo di dieci persone dovrà essere guidato e sorvegliato da un caposquadra;
- c) i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la stabilità delle strutture non lo consentisse;
- d) si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru semoventi.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

· Modalità esecutive

La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.

Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricità, acqua, gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine l'Impresa dovrà prendere direttamente accordi con le rispettive Società ed Enti eroganti.

È vietato nel modo più assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che non venga convogliato in appositi canali.

L'imboccatura superiore di detti canali dovrà essere tale che non vi possano cadere accidentalmente delle persone; ogni tronco di canale dovrà essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi dovranno essere adeguatamente rinforzati; l'ultimo tratto dovrà essere inclinato così da limitare la velocità di uscita dei materiali.

Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi idonei e con particolare cura.

L'Impresa è tenuta a recuperare i materiali ferrosi e non, che interessano l'opera da demolire, escluso il ferro di rinforzo, quando richiesto dall'Ufficio di Direzione Lavori.

Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovrà essere trasportato a discarica, se destinato a riempimento dovrà essere trasportato in aree indicate dall'Ufficio di Direzione Lavori nell'ambito del cantiere.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto indebitamente demolito dovrà essere ricostruito e rimesso in ripristino dall'Impresa, a sua cura e spese, senza alcun compenso.

Per quanto riguarda le demolizioni, saranno considerati calcestruzzi armati conglomerati con armatura superiore a 300 N/m³ (30 kgf/m³).

Piano operativo per lo smaltimento dell'amianto

Art. 67 – Scavo

Prima di intraprendere i lavori di scavo, l'Appaltatore è tenuto ad assicurarsi presso la Direzione Lavori, presso gli Uffici Tecnici Pubblici e presso le aziende proprietarie di reti di urbanizzazione, sulla presenza nell'area di intervento di manufatti, reti, tubazioni, cavidotti, pozzetti, o qualsiasi altro elemento interrato, quindi individuarne la posizione tramite rilievi, apparecchiatura elettromagnetica, o sondaggi manuali.

Nel caso si debba intervenire su platani, l'Appaltatore dovrà comunicare per tempo alla Direzione Lavori quando intende operare gli scavi. La Direzione Lavori dovrà informarne la proprietà, quest'ultima chiederà, mediante



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale, il quale detta le modalità da seguire nell'operazione.

L'Appaltatore concorderà con la Direzione Lavori l'area migliore per accatastare il materiale scavato, se questo deve essere riutilizzato in cantiere, altrimenti provvederà in tempi brevi a portarlo in Discariche Pubbliche o aree attrezzate.

Dopo aver eseguito il tracciamento, l'Appaltatore procederà alle operazioni di scavo con i mezzi adeguati (in base ai tempi programmati, tipologia e volume di scavo, ecc.) il materiale di scavo dovrà essere accumulato sul fianco della trincea se non vi è lo spazio disponibile, asportato e riportato in tempi successivi, se necessario, avendo cura di mantenere separate le diverse tipologie di materiale scavato.

Nei lavori di scavo l'Appaltatore dovrà procedere facendo in modo che i cigli e le scarpate vengano eseguite a regola d'arte per dare il profilo e la sagomatura dei luoghi corrispondente a quanto prescritto negli elaborati progettuali, o quanto disposto dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a compiere a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, le occorrenti opere di manutenzione delle scarpate. L'Appaltatore resta totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose, nel caso di frane o smottamenti, verificatisi nei luoghi di scavo, con l'obbligo del ripristino del sito stesso in base alle prescrizioni della Direzione Lavori.

Nel caso si dovessero incontrare ostacoli naturali di rilevante dimensione o importanza (cavi, fognature, tubazioni, reperti archeologici, ecc.), di cui non si conosceva l'esistenza, l'impresa dovrà interrompere i lavori e chiedere istruzioni alla Direzione Lavori.

Qualora fossero eseguiti maggiori scavi, oltre a quelli strettamente necessari per la formazione dell'opera, essi non saranno compensati all'impresa che dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese al successivo riempimento del vuoto, con materiale adatto, ed al costipamento di quest'ultimo.

Nel caso si debbano compiere scavi con una profondità superiore ai 2,5 m e/o scarpata di scavo con inclinazione maggiore di 1:1, la parete dello scavo dovrà essere armata con una struttura metallica o in legno, alla cui progettazione strutturale dovrà provvedere l'Appaltatore.

Gli scavi vengono misurati in volume di terreno realmente escavato, espresso in metri cubi.

Art. 68 - Livellamenti e raccolta acque meteoriche

Per il drenaggio delle aree si potranno adottare scoline a cielo aperto.

Nelle opere di scavo l'Appaltatore si dovrà attenere alle indicazioni dell'art. "Scavi".

Per un efficiente deflusso delle acque si dovranno controllare le pendenze insieme alla Direzione Lavori, verificare la funzionalità della rete scolante e dei tracciati sotterranei tombinati ed in caso di mal funzionamento, ripristinare la capacità di deflusso sostituendo le parti mal funzionanti o costruendo ex-novo l'intero tracciato.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

Durante le fasi di esecuzione del cantiere l'Appaltatore è tenuto al mantenimento di un efficiente sistema di scolo delle acque meteoriche.

Art. 69 – Trasporto e pesatura dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti derivanti dalla raccolta e conferimento in discarica o centri di stoccaggio dovrà essere svolto esclusivamente con i mezzi idonei ed autorizzati indicati agli articoli che precedono.

La ditta aggiudicataria deve effettuare le operazioni di pesatura dei materiali raccolti presso la discarica autorizzata o presso l'impianto di stoccaggio, trattamento o recupero dei materiali medesimi e deve consegnare copia dei formulari di identificazione dei rifiuti smaltiti alla Stazione Appaltante.

Art. 70 – Riporti di terreno, rilevati e costipamento

Dopo aver scaricato il terreno in cumuli sparsi, sull'area interessata, si procederà allo spargimento con mezzi meccanici leggeri, pala gommata, trattrici agricole o livellatrice a seconda del grado di livellamento da dare al terreno, riducendo al minimo le manovre ed il compattamento.

Le quote definitive del terreno, si considerano ad assestamento e rullatura avvenuti, dovranno essere quelle indicate in progetto e comunque dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.

Il materiale per il rinterro dovrà rientrare nei gruppi $A_1 - A_3 - A_{2.4} - A_{2.5}$, dovrà essere privo di impurità organiche ed inorganiche secondo la norma AASHO M 145, con resistività circa 8000 Ohm/cm e PH circa 7.

Il materiale da rinterro del letto di posa delle condotte e degli angolari alla base deve essere costipato e bagnato frequentemente.

Nel caso di rilevati che superino l'altezza di 40 cm, dovranno essere realizzati in strati di 20 - 30 cm e poi costipati meccanicamente, prima di procedere allo strato successivo. Intorno alla condotta gli strati vanno disposti alternativamente da un lato e dall'altro e compattato a 90%-95% delle norme AASHO180.

Nella fase di costipamento non andranno utilizzati mezzi pesanti vicino alla condotta per non danneggiarla. Si deve evitare il passaggio dei mezzi di cantiere sulla condotta priva del rilevato minimo sufficiente a ripartire il carico.

In ogni caso dovrà essere posato uno strato di 20 cm di sabbia monogranulare tra la parete della struttura ed il rilevato.

L'impresa dovrà garantire le caratteristiche del rilevato tramite prove su piastra in numero da concordare con la direzione lavori e da eseguire come da articolo successivo.

Particolare cura si dovrà adottare nel riempimento e costipamento a ridosso dei cordoli, dei muri e delle opere d'arte in genere. Nel caso dei rinterri da addossare alle murature dei manufatti o di altre opere d'arte si dovranno impiegare materiali sciolti, silicei o ghiaiosi, escludendo l'impiego di terreni ricchi di argille o di materiali che variano il loro



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

volume al variare del tenore di umidità. Il materiale non potrà essere scaricato direttamente contro le murature od opere d'arte, ma dovrà essere depositato nelle vicinanze per poi essere trasportato ed addossato con idonei mezzi.

Nel caso venga utilizzato materiale di rinterro proveniente da impianti di recupero rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto nell'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005, n. 5205 (Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203) e al test di cessione di cui al D.M. n. 186/06.

Moduli di deformazione e compattazione del rilevato

La compattazione dello strato di fondazione dovrà avvenire con idonei mezzi meccanici fino all'ottenimento di valori del modulo di deformazione $E1 > 100$ MPa e del grado di compattazione $E2/E1 < 2$, da verificare mediante n. 2 prove di carico su piastra statica da effettuare, con incremento di carico, secondo la normativa CNR, Boll. Uff. Norme Tecniche – Anno XXVI n. 146 per strati di base, o mediante prove di carico con apparecchiatura dinamica ad impatto.

Le prove, eseguite da personale di fiducia della committenza, a totale carico dell'Impresa Appaltatrice e compensate nel prezzo, andranno eseguite in minimo n. 2 punti indicati dalla D.L. e da personale tecnico specializzato di fiducia della Committenza.

Si dovrà ottenere un costipamento con densità relativa non inferiore del 95% della densità AASHO modificata.

Rilevati con materiali riciclati

Si considerano materiali riciclati quelli provenienti da attività di demolizione o di scarto di processi industriali trattati in impianto di lavorazione ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii..

I materiali *provenienti da attività di costruzione o demolizione* sono prevalentemente costituiti da laterizi, murature, frammenti di conglomerati cementizi anche armati, rivestimenti e prodotti ceramici, scarti dell'industria di prefabbricazione di manufatti in calcestruzzo anche armato, frammenti di sovrastrutture stradali o ferroviarie, intonaci, allettamenti, materiali lapidei provenienti da cave autorizzate o da attività di taglio e lavorazione.

I *materiali di scarto provenienti da processi industriali* sono prevalentemente costituiti da scorie, loppe d'alto forno, esclusivamente di nuova produzione e, comunque, non sottoposte a periodi di stoccaggio superiori ad un anno. I materiali di riuso possono venire miscelati tra loro ed anche con terre naturali, in modo da favorirne il riutilizzo nelle costruzioni stradali con i conseguenti benefici economici ed ambientali.

Qualificazione fisico-meccanica

L'intrinseca variabilità di provenienza dei componenti impone di caratterizzarli qualificandoli per lotti o partite omogenee, allo scopo di evitare la non uniformità di comportamento.

I requisiti di accettazione degli inerti riciclati variano a seconda del campo di impiego distinguendosi:



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

- impiego nello strato di sottofondo, fino alla profondità di circa 1,00 m a partire dal piano di posa della sovrastruttura;
- impiego per strati di rilevato, per bonifiche del piano di posa e similari.

Per le miscele a più largo spettro, provenienti da scarti, sia prevalentemente edilizi, sia anche industriali, si applica la Tabella 1.5 per gli strati di sottofondo; nel caso meno restrittivo del corpo del rilevato si usa la Tabella 1.6.

Tabella 1.5	Materiali per strato di sottofondo	
<i>Parametro</i>	<i>modalità di prova</i>	<i>Limiti</i>
Cls, mattoni e laterizi, intonaci, materiali litici, malte, ceramica	Separazione visiva su trattenuto setaccio 4 mm	>80% in massa
Vetro e scorie vetrose	Separazione visiva su trattenuto setaccio 4 mm	<10% in massa
Conglomerati bituminosi	Separazione visiva su trattenuto setaccio 4 mm	<15% in massa
Materiali deperibili o cavi (carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari)	Separazione visiva su trattenuto setaccio 4 mm	<0,2% in massa
Metalli, guaine, gomme, lana di vetro, gesso	Separazione visiva su trattenuto setaccio 4 mm	<0,4% in massa
Terre di fonderia, scorie d'altoforno, silicati, carbonati e idrati di calcio	Separazione visiva su trattenuto setaccio 4 mm	<15% in massa
Passante setaccio 0,075 UNI	CNR 23/71	<15% in massa
Indice di plasticità	CNR UNI 10014	NP
Passante crivello 71 UNI	CNR 23/71	100%
Passante setaccio 4 mm	CNR 23/71	<60% in massa
Perdita Los Angeles	UNI EN 1097/2	<45
Rapporto fra passante setaccio 0,425 mm e 0,075 mm	CNR 23/71	>1,5
Produzione finissimo per costipamento AASHO mod. nell'intervallo $\pm 2\% W_{OT}$	CNR 69/78	Differenza $P_{0,075post} - P_{0,075ante} \leq 5\%$
Indice di forma (frazione > 4 mm)	CNR 95/1984	<35
Indice di appiattimento (frazione > 4 mm)	CNR 95/1984	<35



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

Tabella 1.6 Materiali per corpo del rilevato		
<i>Parametro</i>	<i>modalità di prova</i>	<i>Limiti</i>
Cls, mattoni e laterizi, intonaci materiali litici, malte, ceramica	Separazione visiva su trattenuto setaccio 4 mm	>70% in massa
Vetro e scorie vetrose	Separazione visiva su trattenuto setaccio 4mm	<15% in massa
Conglomerati bituminosi	Separazione visiva su trattenuto setaccio 4 mm	<25% in massa
Materiali deperibili o cavi (carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari)	Separazione visiva su trattenuto setaccio 4 mm	<0,3% in massa
Metalli, guaine, gomme, lana di vetro, gesso	Separazione visiva su trattenuto setaccio 4 mm	<0,6% in massa
Terre di fonderia, scorie d'altoforno, silicati, carbonati e idrati di calcio	Separazione visiva su trattenuto setaccio 4 mm	<15% in massa
Passante setaccio 0,075UNI	CNR 23/71	<25% in massa
Indice di plasticità	CNR UNI 10014	<6
Passante crivello 71 UNI	CNR 23/71	>85% in massa
Passante setaccio 4 mm	CNR 23/71	<60% in massa
Dimensione massima	Misura diretta	< 140 mm
Trattenuto crivello 71UNI *	Frantumazione	Assenza di vuoti interni

* Nota: in caso di presenza di mattoni forati, blocchi forati e simili. va eseguita la frantumazione per il riuso fino ad avere il 100% di passante al crivello 71 UNI.

Per gli inerti provenienti prevalentemente da attività industriali, con reimpiego diretto di una specifica tipologia di scarti, valgono invece le specificazioni riportate nella Tabella 1.7 per il sottofondo, e nella Tabella 1.8 per il corpo del rilevato.

Ai fini dell'impiego nel corpo stradale, l'Impresa è tenuta a predisporre la qualificazione del prodotto tramite certificazione rilasciata da un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tabella 1.7 Scarti industriali per sottofondo		
<i>Parametro</i>	<i>modalità di prova</i>	<i>Limiti</i>
Terre esauste o di fonderia, scorie d'altoforno, ceneri volanti, silicati, carbonati e idrati di calcio	Separazione visiva su trattenuto setaccio 4 mm	>80% in massa
Sfridi di argilla espansa, frammenti di mole abrasive, conchiglie e altri materiali inerti	Separazione visiva su trattenuto setaccio 4mm	<15% in massa
Metalli, guaine, gomme, lana di vetro, lana di roccia, materiali deperibili o cavi, residui alimentari, gesso	Separazione visiva su trattenuto setaccio 4 mm	<0,5% in massa
Indice di plasticità	CNR UNI 10014	Non plastico
Perdita Los Angeles	UNI EN 1097/2	<45
Passante crivello 71 UNI	CNR 23/71	100%
Passante setaccio 4 mm	CNR 23/71	<60% in massa
Passante setaccio 0,075 UNI	CNR 23/71	<20% in massa
Produzione finissimo per costipamento AASHO mod. nell'intervallo $\pm 2\% W_{OTT}$	CNR 69/78	Differenza $P_{0,075post} - P_{0,075ante} \leq 5\%$



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

Tabella 1.8	Scarti industriali per corpo rilevato	
<i>parametro</i>	<i>modalità di prova</i>	<i>limiti</i>
Terre esauste o di fonderia, scorie d'altoforno, ceneri volanti, silicati, carbonati e idrati di calcio	separazione visiva su trattenuto setaccio 4 mm	>70% in massa
Sfridi di argilla espansa, frammenti di mole abrasive, conchiglie e altri materiali inerti	separazione visiva su trattenuto setaccio 4mm	<20% in massa
Metalli, guaine, gomme, lana di vetro, lana di roccia, materiali deperibili o cavi, residui alimentari, gesso	separazione visiva su trattenuto setaccio 4 mm	<1% in massa
Passante crivello 71 UNI	CNR 23/71	>85%
Passante setaccio 4 mm	CNR 23/71	<60% in massa
Passante setaccio 0,075 UNI	CNR 23/71	<25%
Dimensione massima D _{max}	UNI EN 933/1	140 mm
Indice di plasticità	CNR UNI 10014	<4

Requisiti chimici

I materiali riciclati debbono appartenere prevalentemente alle tipologie 7.1., 7.2., 7.11 e 7.17 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.e ii.

Non sono ammessi materiali contenenti amianto e/o sostanze pericolose e nocive o con significativi contenuti di gesso. Pertanto, tali materiali debbono essere sottoposti ai test di cessione sul rifiuto come riportato in Allegato 3 del citato D.M. del 05/02/98 e s.m.i., o a test equivalente di riconosciuta valenza europea (UNI 10802).

Il contenuto totale di solfati e solfuri (norma EN 1744-1) deve essere ≤ 1 per cento. Se il materiale viene posto in opera a contatto con strutture in c.a., tale valore deve essere $\leq 0,5$ per cento.

Art 71 - Geosintetici e geocomposti

Geotessili in tessuto non tessuto

· Generalità

I geotessili in tessuto non tessuto potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il passaggio della componente fine del materiale esistente in posto, con funzione di drenaggio, o per migliorare le caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione.

I geotessili andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dall'Ufficio di Direzione Lavori.

· Caratteristiche dei materiali

Il geotessile tipo non tessuto dovrà essere costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica ≥ 300 g/m², resistenza a trazione ≥ 18 kN/m



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

Per l'avvolgimento di tubazioni di drenaggio potranno essere utilizzati tessuti non tessuti di peso unitario inferiore.

La superficie del geotessile dovrà essere rugosa ed in grado di garantire un buon angolo di attrito con il terreno. Il geotessile dovrà essere inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e agli agenti atmosferici, imputrescibile, inattaccabile dai microrganismi e dovrà avere ottima stabilità dimensionale.

· Modalità esecutive

Il terreno di posa dovrà essere il più possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti, rocce od altri materiali in grado di produrre lacerazioni.

I teli srotolati sul terreno, intorno agli inerti sistemati nello scavo, verranno posti in opera mediante cucitura sul bordo fra telo e telo, o con sovrapposizione non inferiore a 30 cm. Il fissaggio sul piano di posa sarà effettuato in corrispondenza dei bordi longitudinali e trasversali con infissione di picchetti di legno della lunghezza di 1,50 metri, a distanza di 1 metro.

Per i tappeti da porre in opera in acqua, saranno a carico dell'Impresa gli oneri per il materiale di zavoratura e ogni altro mezzo per la corretta posa in opera.

· Prove di accettazione e controllo

L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare all'Ufficio di Direzione Lavori i certificati rilasciati dal costruttore che attestino i quantitativi acquistati dall'Impresa e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni progettuali. Prima dell'esecuzione dei lavori l'Ufficio di Direzione Lavori potrà verificare comunque la rispondenza del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantità tale da poter effettuare almeno una serie di prove di controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da posare e almeno una per quantità globale inferiore. Se i risultati delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verrà scartato.

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con l'Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere collaudata.

Per le caratteristiche geometriche delle opere si rimanda agli elaborati grafici facenti parte del presente progetto esecutivo.

Geomembrane in HDPE

· Caratteristiche dei materiali

Le geomembrane in HDPE che verranno utilizzate dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

Caratteristica	Valore
Densità	> 0,940 g/m ³
Spessore nominale	2,00 mm
Carico a rottura	> 26 MPa
Allungamento a rottura	> 700 %
Carico a snervamento	16 MPa
Allungamento a snervamento	10 %
Resistenza al punzonamento statico	> 5 kN
Resistenza alla lacerazione	140 (N/mm)
Permeabilità idraulica	< 1 x 10 ⁻⁶ m ³ /m ² d
Permeabilità al gas	< 2 x 10 ⁻³ m ³ /m ² d

· Modalità esecutive

I lembi di telo verranno stesi sulla superficie, saldati o a doppia pista con cuneo caldo o ad estrusione interposta a facce parallele. Contro i cordoli e/o i muri in c.a. perimetrali, i teli verranno fatti sormontare di circa 20 cm, eventualmente fissati provvisoriamente con appositi chiodi, e saldati tra loro ad estrusione in modo da farli perfettamente aderire al cordolo e/o ai muri in c.a.. Poiché le geomembrane hanno lo scopo di ridurre la lisciviazione delle acque meteoriche, non si reputano necessarie sigillature dei teli a contatto con le strutture ritenendo sufficiente la spinta indotta dal cassonetto della pavimentazione.

Ogni rotolo di telo sarà corredato di certificato di qualità attestante le caratteristiche fisiche e chimiche della membrana e di dichiarazione di conformità da parte del produttore. La posa in opera dei teli avverrà da parte di mano d'opera specializzata e qualificata munita di patentino UNI ed Europeo certificato Rina per la saldatura dei manti in polietilene (UNI 10567 ED. 2011 Classe 1 PE/MDC+3 PE/MDC e UNI EN 13067:2013 Classe 7 PE 7.5+7.4). Le giunzioni dei teli verranno saldate in sito a doppia pista con canaletta per collaudo pneumatico con dinamometro, realizzata con cuneo caldo.

Il giunto saldato avrà le seguenti dimensioni minime:

- larghezza della saldatura > 50 mm;



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

- larghezza canale di prova > 19 mm;
- larghezza ciascuna pista > 15 mm.

Le superfici da saldare verranno molate se non fornite di cimose già protette con un nastro adesivo. Le saldature verranno eseguite con macchina saldatrice dotata di sistema elettronico di registrazione permanente dei principali parametri di saldatura. Lo spessore totale finale di ciascuna pista di saldatura sarà superiore di 0,5 mm del doppio dello spessore della singola membrana prima della saldatura.

· *Modalità di ancoraggio e sigillatura dei teli in HDPE*

Sul piano orizzontale i teli in HDPE verranno stesi, uniti e saldati tra loro. Sulle strutture verticali (cordolo, muri in c.a., plinti di fondazione e pozzetti) i teli verranno fatti sormontare di circa 20 cm, eventualmente fissati provvisoriamente con appositi chiodi in modo da farli perfettamente aderire alla struttura. Di seguito si riportano i particolari esecutivi dell'impermeabilizzazione.

Art. 72 – Recinzione

A fine dei lavori dovrà essere ripristinata e/o realizzata la recinzione con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, compresa di pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Sarà Compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. La tipologia computata è con pali e saette in tubolari Ø 38 mm.

Art. 73 – Campionamenti, analisi di caratterizzazione, omologa, fondo scavo e pareti, acque sotterranee

Adempimenti generali:

Per ogni punto di campionamento dovrà essere redatta una scheda riassuntiva in cui saranno riportate almeno le seguenti informazioni:

- Luogo con denominazione e coordinate cartografiche (in alternative geografiche) di campionamento (sistema di riferimento adottato UTM WGS84 fuso 32);
- la data e l'ora in cui è avvenuto il campionamento;
- la documentazione fotografica;
- il codice del campione;
- la descrizione del campione.

Per ciascuno dei campioni oggetto di analisi i laboratori devono fornire un Rapporto di Prova, datato e firmato dal responsabile del laboratorio, che riporti tra l'altro:



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

- identificazione univoca del campione analizzato;
- elenco dei parametri determinati, con relativo risultato analitico ottenuto;
- dove possibile, incertezza di misura espressa nella stessa unità di misura del risultato;
- metodo di riferimento usato;
- limite di quantificazione.

Nome e firma dell'operatore autorizzato con timbro del laboratorio.

Metodo dettagliato di conservazione del campione.

Commento tecnico, nel caso di parametri misurati anomali.

I parametri analitici da ricercare sono quelli riportati nel cme, nel verbale della Cds di approvazione e quanto richiesto da ARPA e dalla Direzione Lavori in cantiere.

L'impresa dovrà campionare anche la terza aliquota, fornire la vetreria anche per ARPA, come i DPI ai fini dell'amianto.

La custodia dei campioni (terza aliquota) sono a carico dell'Impresa, la Committenza potrà mettere a disposizione dei locali all'interno dell'area di proprietà.

CAPO 14 NORME PER LA MISURA E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art.74-Norme generali per la valutazione dei lavori

Le opere sono appaltate a corpo e la loro contabilizzazione sarà eseguita applicando la quota percentuale di lavori effettivamente eseguiti.

Per eventuali opere dell'appalto ordinate espressamente in più ed appaltate a misura, le varie quantità di lavori saranno determinate con misure geometriche o a peso, escluso ogni altro metodo e vale quanto segue:

- qualora l'impresa non provvedesse a richiedere la misurazione di opere che in seguito non potessero più essere accertate saranno a suo carico le spese occorrenti per la ricognizione e misurazione delle stesse;
- le misure dei manufatti non potranno in alcun modo, salvo ordini di variazione, eccedere quelle dei tipi di progetto ed i quantitativi ordinati.
- la misura di tutte le opere provviste e lavori sarà fatta deducendo la parte relativa a materiali non formanti oggetto della misura, ed a secondo delle unità di misura rispettivamente registrato nell'elenco dei prezzi.

L'Appaltatore dovrà in tempo opportuno richiedere agli agenti della Direzione dei Lavori di misurare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, come pure di procedere alla misura ed al peso di tutto ciò che deve essere misurato e pesato prima della posizione in opera, rimanendo convenuto



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

che, per difetto di ricognizioni fatte a tempo debito, talune quantità non fossero esattamente accertate, l'assuntore dovrà accettarne la valutazione della Direzione dei lavori e sottostare a tutte le spese ed ai danni che per la tardiva ricognizione gli ne potessero derivare.

Tutti i prezzi dell'elenco dei prezzi elementari sono comprensivi degli oneri diretti della sicurezza, computati dal Coordinatore in fase di Progettazione e non soggetti a ribasso.

Art.75– Manodopera

Gli operai per i lavori a corpo previsti dal presente capitolato e per quelli eventualmente ordinati in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi e DPI. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione, che non ha titolo al risarcimento di danni.

Art.76– Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine, nonché gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dal cantiere.

CAPO 15 ELABORATI COMPONENTI IL PROGETTO

Art.77– Elenco elaborati integranti il progetto

Il Piano di rimozione rifiuti e Piano di accertamento della matrice suolo all'interno del compendio immobiliare ex-arsenale e ex-caserma Cairoli, officina di costruzione del genio militare S.Mauro, presso l'area denominata "EX TETTOIE" si compone dei seguenti elaborati grafici e documentali:

N. prog.	TIPOLOGIA	TITOLO ELABORATO/DOCUMENTO
00	documento	CSA – capitolato speciale d'appalto
01	documento	Piano di Rimozione - Relazione Tecnica
02	documento	Approvazione del Piano – Conferenza servizi
03	documento	Computo metrico estimativo
04	documento	PSC
05	documento	ALL "A" - Gant
06	documento	ALL "B" – Analisi e valutazione dei rischi
07	documento	ALL "C" – Costi sicurezza



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia
U.O. Servizi Tecnici

08	elaborato grafico	Tav.LC1_ Layout di cantiere
09	elaborato grafico	Tav.LC2_ Layout Area Amianto prog.
10	documento	Documentazione fotografica

F.to il R.U.P.

Arch. Marco Pozzoli